

Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO
Via Piero Gobetti 8 - 65121 Pescara (PE)
Tel. 085.4211643 – Cell. 339.6178709
avvmarcelloangelodiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

Avv. ANNA CHIARA VIMBORSATI
Via Medaglie d'Oro 118 - 74121 Taranto (TA)
Tel. 099.7302773 – Cell. 347.3380395
vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it
Cod. Fisc. VMB NCH 80M69 G751J

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di BARI

RICORSO ex art. 40 C.P.A.

Anna Chiara
Vimborsati

Firmato digitalmente
da Anna Chiara
Vimborsati
Data: 2023.07.25
18:36:17 +02'00'

con contestuale ISTANZA CAUTEALTE COLLEGIALE ex art.55 C.P.A.
e ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

ANTONACCI AUGUSTA, Cod. Fisc. NTNGST87C60D643H, nato a FOGGIA (FG), il 20/03/1987, res.te in SAN SEVERO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3795;

BERARDI MICHELA, Cod. Fisc. BRRMHL94D68H985P, nato a SAN MARCO IN LAMIS (FG), il 28/04/1994, res.te in SAN NICANDRO GARGANICO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2714;

BUONVINO MICHELE, Cod. Fisc. BNVMHL76M14A662K, nato a BARI (BA), il 14/08/1976, res.te in TRANI (BT), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 648;

CAMARDELLA MASSIMILIANA, Cod. Fisc. CMRMSM89M65H926P, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 25/08/1989, res.te in SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 385;

CAMPANELLA ROSALBA, Cod. Fisc. CMPRLB90D47D643Q, nato a FOGGIA (FG), il 07/04/1990, res.te in DELICETO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3163;

CAVALLO GIUSY, Cod. Fisc. CVLGSY93E59D643E, nato a FOGGIA (FG), il 19/05/1993, res.te in ADELFI (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1163;

CHIAPPINI STEFANIA, Cod. Fisc. CHPSFN95A59L049T, nato a TARANTO (TA), il 19/01/1995, res.te in TARANTO (TA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3797;

CIRULLI ALESSANDRA, Cod. Fisc. CRLLSN90P46C514A, nato a CERIGNOLA (FG), il 06/09/1990, res.te in CERIGNOLA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1833;

D'ANDREA SIMONE, Cod. Fisc. DNDSMN95B28D643W, nato a FOGGIA (FG), il 28/02/1995, res.te in LUCERA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1780;

DE PALMA FRANCESCA, Cod. Fisc. DPLFNC90C70E885B, nato a MANFREDONIA (FG), il 30/03/1990, res.te in MANFREDONIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3069;

FUIANI MARIANNA, Cod. Fisc. FNUMNN87B60D643T, nato a FOGGIA (FG), il 20/02/1987, res.te in FOGGIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1784;

GAUDIANO VALENTINA PIA, Cod. Fisc. GDNVNT84P46D643Q, nato a FOGGIA (FG), il 06/09/1984, res.te in FOGGIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3654;

GIANCRISTOFARO MARTINA, Cod. Fisc. GNCMTN89S51E435Q, nato a LANCIANO (CH), il 11/11/1989, res.te in LANCIANO (CH), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2885;

GIGANTE DONATO, Cod. Fisc. GGNDNT84T04F784M, nato a MOTTOLA (TA), il 04/12/1984, res.te in MASSAFRA (TA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 203;

GRECO TIZIANA, Cod. Fisc. GRCTZN75M42E815W, nato a MAGLIE (LE), il 02/08/1975, res.te in MINERVINO DI LECCE (LE), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 997;

LACCETTI ELISABETTA, Cod. Fisc. LCCLBT84E45D643P, nato a FOGGIA (FG), il 05/05/1984, res.te in FOGGIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1822;

LO MUZIO FRANCESCA, Cod. Fisc. LMZFNC96H54D643X, nato a FOGGIA (FG), il 14/06/1996, res.te in FOGGIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3056;

MACCHIETTA EMANUELA, Cod. Fisc. MCCMNL94S46H926N, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 06/11/1994, res.te in SAN NICANDRO

GARGANICO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2984;

MARINELLI RITA PIA, Cod. Fisc. MRNRTP78P53H926E, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 13/09/1978, res.te in BISCEGLIE (BT), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2976;

MASIELLO GIULIA, Cod. Fisc. MSLGLI89H64E223G, nato a GRUMO APPULA (BA), il 24/06/1989, res.te in CASSANO DELLE MURGE (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3386;

MONTEMARANO ALESSANDRA, Cod. Fisc. MNTLSN92D51C514L, nato a CERIGNOLA (FG), il 11/04/1992, res.te in CERIGNOLA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1897;

PACHIOLI PAOLA, Cod. Fisc. PCHPLA98H69E372H, nato a VASTO (CH), il 29/06/1998, res.te in FURCI (CH), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2028;

PARISI ANNALISA, Cod. Fisc. PRSNLS77S49L109E, nato a TERLIZZI (BA), il 09/11/1977, res.te in TERLIZZI (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 470;

PARISI FLORA, Cod. Fisc. PRSFLR85R57A662I, nato a BARI (BA), il 17/10/1985, res.te in GIOVINAZZO (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 64;

PARTIPILO VALERIA, Cod. Fisc. PRTVLR96C54C975J, nato a CONVERSANO (BA), il 14/03/1996, res.te in CAPURSO (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3148;

PECORIELLO LUCIANA, Cod. Fisc. PCRLCN88A54D643J, nato a FOGGIA (FG), il 14/01/1988, res.te in LUCERA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2160;

PERRUCCI ANGELA, Cod. Fisc. PRRNGL88R70D643J, nato a FOGGIA (FG), il 30/10/1988, res.te in MARGHERITA DI SAVOIA (BT), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3433;

PICOCO SILVIA, Cod. Fisc. PCCSLV84S53B180G, nato a BRINDISI (BR), il 13/11/1984, res.te in SAN VITO DEI NORMANNI (BR), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2510;

POLITO MARTINA, Cod. Fisc. PLTMTN96R50E716P, nato a LUCERA (FG), il 10/10/1996, res.te in LUCERA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 2649;

PRETE ALESSIA, Cod. Fisc. PRTLSS77H43B519H, nato a CAMPOBASSO (CB), il 03/06/1977, res.te in CAMPOBASSO (CB), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3555;

ROMA ANTONIETTA, Cod. Fisc. RMONNT86C60G187V, nato a OSTUNI (BR), il 20/03/1986, res.te in OSTUNI (BR), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3406;

SANTORO FEDERICA, Cod. Fisc. SNTFRC90L55E205P, nato a GROTTAGLIE (TA), il 15/07/1990, res.te in GROTTAGLIE (TA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3340;

STEFANIA ANGELA, Cod. Fisc. STFNGL89E66H926E, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 26/05/1989, res.te in VICO DEL GARGANO (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1835;

STELLA ROSARIA, Cod. Fisc. STLRSR83B55B619D, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT), il 15/02/1983, res.te in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 788;

STELLATELLI NICOLETTA, Cod. Fisc. STLNLT72M43A669F, nato a BARLETTA (BT), il 03/08/1972, res.te in BARLETTA (BT), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1414;

STRAMAGLIA FRANCESCO PIO, Cod. Fisc. STRFNC90A28D643I, nato a FOGGIA (FG), il 28/01/1990, res.te in FOGGIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 1219;

TAMBORRINO CARLA, Cod. Fisc. TMBCRL74P47C136I, nato a CASTELLANETA (TA), il 07/09/1974, res.te in GINOSA (TA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3190;

TANCORRE ANTONIA, Cod. Fisc. TNCNTN87B59B619G, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT), il 19/02/1987, res.te in BARI (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3059;

VALENTE ANGELA, Cod. Fisc. VLNNGL79E44L109E, nato a TERLIZZI (BA), il 04/05/1979, res.te in TERLIZZI (BA), individuato nel provvedimento impugnato con il

n. di matricola: 3681;

VIVOLO ANTONELLA, Cod. Fisc. VVLLNNL79P61H926D, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 21/09/1979, res.te in MANFREDONIA (FG), individuato nel provvedimento impugnato con il n. di matricola: 3737;

tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Marcello Angelo Di Iorio (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), con studio professionale in Pescara (PE), alla via P. Gobetti 8 e dall'Avv. Anna Chiara Vimborsati con studio professionale in Taranto (TA) alla via Medaglie d'Oro 118 ele.te dom.ti presso lo studio in Pescara, alla Via Piero Gobetti 8, giuste procure rimesse in allegato al presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax 085.4211643 e P.E.C. valevoli quali domicili digitali: avvmarcelloangelodiorio@puntopec.it e vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it

Ricorrenti;

contro

Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rapp.te, il Rettore p.t., con sede in Foggia alla Via Gramsci, 89/91 presso l'indirizzo pec protocollo@cert.unifg.it valevole quale domicilio digitale;

la Commissione Esaminatrice dom.ta per la funzione presso l'Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia alla Via Gramsci, 89/91 presso l'indirizzo pec protocollo@cert.unifg.it valevole quale domicilio digitale;

– Amministrazione resistente;

nonché, quale controinteressato,

ANNAMARIA STEFANIA CAFIERO, in Barletta (BT)(76121), alla Via Mura Spirito Santo 74, inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del Concorso per l'Ammissione al Percorso di Specializzazione per le Attività di sostegno agli Alunni con Disabilità - VIII Ciclo (in seguito “TFA Sostegno VIII Ciclo”), più precisamente nella graduatoria denominata “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023 (cfr. Allegato 1 – provvedimento impugnato, il primo pubblicato con modalità anonima ed il secondo con indicazione della matricola) oltre che degli altri soggetti presenti nel

medesimo elenco la cui notifica del presente atto introduttivo è avanzata nelle conclusioni del ricorso a mezzo richiesta di pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi di Foggia nella sezione “Atti di Notifica” da valersi quale notifica per pubblici proclami stante l’elevato ed anonimizzato numero dei candidati coinvolti.

oggetto: mancata ammissione alla prova scritta del Concorso per l’Ammissione al Percorso di Specializzazione per le Attività di sostegno agli Alunni con Disabilità nella Scuola Secondaria di II grado, VIII Ciclo (in seguito “TFA Sostegno VIII Ciclo”) di cui al Bando Concorsuale UNI_FG – Prot.n. 0029543 -III/4 del 08/06/2023 – Decreto del Rettore n.175/2023 (cfr. Allegato 2 – Bando Concorsuale) conseguente alla pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 30.05.2023, n. 694, con il quale è stato autorizzato, per l’A.A. 2022/2023 l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

per l’annullamento

previa sospensione e adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali ritenute più idonee dei seguenti atti e provvedimenti:

- 1) elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso denominato “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti (cfr. Allegato 1 – provvedimento impugnato), avendo per detta Università degli Studi di Foggia tutti i ricorrenti presentato richiesta di partecipazione (cfr. Allegato 3 – documento di riscontro immatricolazione in rigoroso ordine alfabetico);
- 2) esito della prova preselettiva per essere stato attribuito il punteggio di 21 punti a fronte di 21,50 ritenuti utili per il superamento della prova (cfr. Allegato 4 – “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0034277 -I/7 del 10/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1438/2023);
- 3) verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte,
- 4) verbali di correzione della prova preselettiva, tutti a riguardo della erroneità del quesito sebbene gli estremi di protocollo risultino ignoti e non conosciuti poiché non ancora pubblicati;

5) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dei ricorrenti;

con riserva di proporre atto di motivi aggiunti in relazione agli ulteriori atti amministrativi adottati nel corso del procedimento amministrativo de qua successivamente alla notifica e al deposito del presente ricorso.

nonché

per l'adozione in via cautelare, di idonea misura cautelare monocratica e anche collegiale

nonché

con istanza di autorizzazione alla notifica per notifica del presente ricorso per mezzo di pubblici proclami.

Fatto

Pare necessario, al fine di illustrare la presente controversia, rappresentare l'ordine dei fatti che hanno originato la presente impugnativa onde consentire a Codesto Onorevole Collegio di ben qualificare tanto la natura degli atti impugnati per i motivi di ricorso come di seguito rubricati quanto la natura dell'interesse legittimo sotteso all'impugnativa.

Valgano, pertanto, le seguenti determinazioni:

a) per mezzo del decreto del 30.05.2023, n. 694, meglio identificato con il protocollo KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R. 000064. 30-05-2023 (Cfr. Allegato 5) il Ministero dell'Università e della Ricerca autorizzava “*l'avvio, per l'a.a. 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado*”, quindi determinava le modalità di espletamento delle prove di accesso “*costituite da un test preselettivo, una prova scritta ovvero pratiche e da una prova orale*”, fissava il calendario delle prove “*mattinata del 7 luglio 2023*” e forniva indicazioni precise nella allegata “tabella A” dei posti disponibili “*Puglia, Università di Foggia, Posti Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, n.550*”.

b) La procedura concorsuale, bandita a livello nazionale, è stata poi gestita presso le singole Università a mezzo pubblicazione di proprio Bando Concorsuale; per quanto in questa sede interessa, il Bando dell'Università della capitanata è così individuato e protocollato UNI_FG – Prot.n. 0029543 -III/4 del 08/06/2023 – Decreto del Rettore n.175/2023 (cfr.

Allegato 2 – Bando Concorsuale).

d) Il Bando Concorsuale a riguardo delle prove di accesso precisa “*Articolo 5 - Prove selettive di accesso - Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM del 30 settembre 2011 la prova di accesso si articola in: - un test preselettivo; - una prova scritta e/o pratica; - una prova orale*”; più specificatamente, “*TEST PRESELETTIVO Le date di svolgimento dei test preselettivo sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, secondo il seguente calendario: ... 07.07.2023 Scuola secondaria di secondo grado ... Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta*. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti ...” e ancora “*PROVA SCRITTA E/O PRATICA Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso* per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo. Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”.

e) gli odierni ricorrenti hanno riscontrato la convocazione e partecipato allo svolgimento della prova preselettiva; successivamente, accedevano alla pagina istituzione dell’Università degli Studi di Foggia dedicata al Tfa Sostegno VIII Ciclo e riscontravano la presenza dei propri riferimenti “numero di matricola” tra coloro che avevano superato la prova come da indicazione contenute nella graduatoria ivi pubblicata, la prima graduatoria (cfr. Allegato 4 – “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0034277 -I/7 del 10/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1438/2023):

- il punteggio conseguito era pari a 21 (cfr. Allegato 4);
- esito “AMMESSO/A” (cfr. Allegato 4);

A distanza di alcuni giorni, sulla medesima pagina web istituzionale dell’Università degli Studi di Foggia veniva pubblicato il seguente avviso:

“*Rettifica esito prova preselettiva Scuola Secondaria di II Grado - A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni candidati al CINECA, ed essendo stato riconosciuto dallo stesso che per uno dei quesiti posti, per la Scuola Secondaria di II Grado, le domande corrette erano due anziché una sola, nello specifico il quesito era il seguente e le risposte*

corrette erano sia la lettera A) che la lettera B):

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta?

- A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione*
- B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione*
- C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita*
- D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto*
- E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio*

Si è proceduto alla rielaborazione della graduatoria per la Scuola Secondaria di II Grado. (cfr Allegato 6 Screenshot della pagina Web del sito dell’Università di Foggia).

Nella Graduatoria rettificata i ricorrenti riscontravano la presenza dei propri riferimenti “numero di matricola” tra coloro che però non avevano superato la prova, la seconda graduatoria (cfr. Allegato 1 provvedimento impugnato – “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023):

- il punteggio riconosciuto alla prova era sempre pari a 21 (cfr. Allegato 1);
- esito “NON AMMESSO/A” (cfr. Allegato 1);

poiché la soglia di sbarramento utile al superamento della prova, stante la intervenuta correzione, si era alzata al punteggio di 21.5.

Gli attuali ricorrenti che non avevano risposto A e neanche B al quesito in argomento, non trovando alcun giovamento dalla rielaborazione della graduatoria, sono tutti rimasti estranei all’elenco dei candidati cui è stato riconosciuto il diritto di accedere alla successiva prova scritta.

f) con raccomandata P.E.C. i singoli ricorrenti rappresentavano all’Università degli Studi di Foggia che il rinvenimento di un errore da parte di CINECA circa la presenza di un quiz con n.2 risposte corrette non poteva certo ritorcersi a danno della loro posizione in graduatoria; l’erroneità del quesito recante “illegittimamente” due risposte corrette non poteva certamente imputarsi ai ricorrenti ed in alcun modo avrebbe dovuto incidere su una graduatoria (la prima) redatta e pubblicata in conformità del Bando Concorsuale; a tal proposito, avanzavano una richiesta di **“neutralizzazione” del quesito** e suggerivano un uso più corretto del pur azionato potere di autotutela da finalizzarsi ad un più comprensivo

principio del *favor participationes* teso ad una maggiore inclusione di candidati rispetto alla scelta “restrittiva” praticata dall’Università degli Studi di Foggia (cfr. Allegato 7 – corrispondenza PEC in rigoroso ordine alfabetico);

g) l’Università degli Studi di Foggia, ad oggi, non ha inteso riscontrare la predetta corrispondenza o intervenire con una eventuale “ammissione con riserva”, costringendo di fatto i ricorrenti a adire l’intestato Tribunale stante l’approssimarsi della data della prova scritta fissata per il 26 luglio 2023.

I provvedimenti impugnati indicati nell’epigrafe del presente ricorso sono dunque illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI

IN VIA PRELIMINARE, INTERESSE ALL’IMPUGNATIVA DEI RICORRENTI.

Preliminariamente i ricorrenti tengono a precisare che l’esito della prova preselettiva è stato compromesso dalla presenza di un quesito recante n.2 risposte corrette; che detta circostanza ha condizionato l’attribuzione del punteggio e di conseguenza l’accesso alla prova successiva.

I ricorrenti assumendo per legittimo l’iter scandito nel Bando Concorsuale hanno conseguito il risultato di 21 punti utili al superamento della prova; in tal senso, valga il riscontro valutativo rappresentato nella 1° graduatoria pubblicata sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Foggia, vale a dire l’unica graduatoria formalmente aderente al dettato del Bando Concorsuale che considera la prova preselettiva con n.60 quesiti, ognuno dei quali con una sola risposta esatta. (cfr Allegato 2 Bando Concorsuale).

Evidentemente, ove l’Università degli Studi di Foggia avesse avuto interesse a non ignorare la posizione di quei candidati che hanno comunque fornito una risposta ritenuta corretta da CINECA (la seconda risposta corretta del quesito), detti candidati non possono in alcun modo sostituirsi ai primi, la cui graduatoria osserva il Bando Concorsuale, piuttosto devono essere aggiunti ai primi poiché la loro posizione di “idoneità” è sopravvenuta e per più aspetti si pone in contrasto con il testo del Bando Concorsuale che prevede che ad ogni quesito corrisponda una ed una sola risposta esatta.

Quanto sopra illustrato sarà ripreso in seguito quale “motivo di impugnazione” ma valga in questa sede a spiegare la legittimità dell’interesse ad agire di tutti i ricorrenti.

In difetto di riconoscimento di validità della prima graduatoria integrata dai “sopravvenuti” della seconda, la presente iniziativa giudiziaria reca in subordine la richiesta di neutralizzazione del quesito con conseguente riconoscimento di 0.5 punti a tutti i candidati, quindi a tutti i ricorrenti, che non hanno fornito una delle due risposte ritenute corretta da CINECA; tutti i ricorrenti raggiungerebbero il punteggio di 21.5, vale a dire la soglia minima utile per il superamento della prova preselettiva a guardare l’elenco graduato di cui alla 2° graduatoria.

Tanto al fine di mantenere, in ogni caso, invariato l’ordine iniziale della graduatoria approvata.

Quanto sopra illustrato sarà ripreso in seguito quale “ulteriore motivo di impugnazione” ma valga in questa sede a spiegare la legittimità dell’interesse ad agire di tutti i ricorrenti.

Alla luce della giurisprudenza di codesto Onorevole Tribunale Amministrativo, i ricorrenti agiscono per l’annullamento della graduatoria di ammissione alla prova scritta nella parte in cui non contiene i loro nominativi dovendo l’amministrazione resistente procedere alla riformulazione della stessa *in parte qua*, più specificatamente considerando valida la prima graduatoria (ricorrenti tutti ammessi) con l’aggiunta dei “sopravvenuti” o in subordine riconoscere il punteggio di n.0.5 per effetto della neutralizzazione della riqualificazione del quesito ambivalente anche a coloro che hanno risposto male al quesito “incriminato” (tutti i ricorrenti raggiungerebbero la nuova soglia minima).

L’intento del presente ricorso è dunque quello di far accertare al Tribunale adito l’uso scorretto dell’esercitato potere di autotutela poichè l’amministrazione, preso atto della presenza dell’errore compiuto nella compilazione del quesito (sul punto la *lex specialis* Bando Concorsuale non ammette altre interpretazioni che quella letterale *in claris non fit interpretatio*) avrebbe dovuto agire, a tutela del proprio interesse e di rifletto di quello dei partecipanti alla procedura concorsuale, includendo il maggior numero di candidati – come hanno fatto altri Atenei – piuttosto che aderire all’unica tesi restrittiva che ha avuto il difetto di ridurre il numero degli ammessi e di contrapporre tra loro i candidati … nonostante loro stessi non avessero alcuna responsabilità nella formazione e nella gestione dell’errore.

CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - IRRAZIONALITÀ ED INADEGUATEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, **unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte**, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di

probabilità ipotetici e indefinibili. Al contempo è di fondamentale importanza che l’Amministrazione somministri quesiti in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, al fine di permettere ai concorrenti una preparazione puntuale ed un corretto svolgimento della prova concorsuale. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, è stata la stessa Università a dare atto della erroneità di uno dei quesiti somministrati nel test preselettivo ed in conseguenza della scelta di valutare come corrette più risposte riferite al quesito in questione ha danneggiato gli attuali ricorrenti che hanno appurato di non essere stati ammessi alla prosecuzione nell’iter concorsuale risultando posti in graduatoria rispetto a coloro che invece hanno potuto avvantaggiarsi del quesito ambiguo, duplicemente valutato.

I quesiti innanzi rappresentati non hanno consentito ai candidati di poter desumere con univocità la risposta “oggettivamente” esatta. Tali lacune di contenuto ostano alla corretta soluzione del quesito e non possono che condurre ad un giudizio di illegittimità dello stesso violando anche in maniera altrettanto illegittima il principio dell’affidamento dei partecipanti alla prova concorsuale nel corretto ed imparziale operato della pubblica amministrazione, quale corollario degli obblighi costituzionali ai quali la p.a. è tenuta a conformare il proprio comportamento.

Codesta giustizia amministrativa si è espresso su altri casi analoghi come segue: “*Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione*” (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021). La giurisprudenza amministrativa su casi assimilabili al presente ha anche ribadito che: “*Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare*

l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862) (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «*atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta*Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche il Tar Lazio-Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «*il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost.*

favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560)».

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «*l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa*, per poi concludere affermando che «*l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati*(tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «*...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata*(TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse al conseguimento di un titolo di specializzazione idoneo allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso distorcendo e sviando l'obiettivo del conseguimento del titolo attraverso un procedura seria, imparziale e trasparente.

Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile e quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare *tout court* il quesito erroneo e per l'effetto garantire l'ultrattività della prima graduatoria approvata ovvero neutralizzare il quesito erroneo attribuendo lo stesso voto a ciascun candidato garantendo l'invarianza dell'ordine di graduatoria già approvato e pubblicato

consentire la partecipazione alla prova scritta degli odierni ricorrenti **ovvero assegnare ai ricorrenti ulteriori 0.5 punti erroneamente valutata dall’Amministrazione.**

Tale maggior punteggio consentirebbe a tutti i ricorrenti di essere inseriti utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti dei candidati, sia della stessa Amministrazione.

I candidati subirebbero incolpevolmente gli effetti di un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a propria disposizione per darsi una risposta all’evidente stranezza contenuta nel suo questionario: il che non è accettabile in un concorso pubblico. Ciò posto, l’errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l’esclusione dei ricorrenti dal novero dei candidati ammessi alla prova scritta si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, gli stessi sono stati estromessi dalla prosecuzione dell’iter concorsuale mentre sarebbe legittimo garantire la validità della prima graduatoria pubblicata integrata dai “sopravvenuti” della seconda ovvero in subordine neutralizzare il quesito ambiguo con conseguente riconoscimento di 0.5 punti a tutti i candidati, quindi a tutti i ricorrenti, che non hanno fornito una delle due risposte ritenute corretta da CINECA

La neutralizzazione degli effetti del quesito doveva essere la diretta ed immediata conseguenza della mancata osservanza della condizione imposta nel Bando Concorsuale “domanda con due risposte corrette invece che una sola”. In tal senso, l’ateneo foggiano, una volta preso atto dell’eccezionalità dell’evento (riconoscimento di CINECA di quesito errato), avrebbe dovuto comunque garantire la massima partecipazione di candidati, sul punto non sono mancati esempi di altri Atenei che hanno agito a mezzo della sterilizzazione del quesito; per tutti, l’Università degli Studi di Enna “Kore” che ha agito in autotutela aggiungendo agli idonei della prima graduatoria i “sopravvenuti” della seconda graduatoria … “*Con riferimento ai risultati del Test preliminare per la sezione di scuola secondaria di 2° grado, svoltosi su protocolli elaborati dal CINECA, l’Università Kore comunica che, a seguito del rinvenimento di un quesito caratterizzato da ambiguità, è stato deciso di annullare detto quesito e di attribuire a tutti i candidati partecipanti il punteggio previsto in caso di risposta esatta. Conseguentemente, terminata l’elaborazione dei punteggi di tutti i candidati, l’Ateneo ha altresì deciso di pubblicare un nuovo elenco*

di ammessi alla prova scritta, che sostituisce il precedente” (cfr Allegato 9 Screenshot della pagina Web del sito dell’Università degli Studi di Enna “Kore”).

A sostegno di tale argomento giova richiamare quanto di recente precisato dal Consiglio di Stato che si è diffusamente soffermato sulla sterilizzazione dei quesiti ai test di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. In proposito il Giudice d’appello ha puntualizzato che *“se la neutralizzazione dei due quesiti (per area) doveva riguardare tutti i candidati, non possono essere considerati favorevolmente gli argomenti diretti ad una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate ... Si deve aggiungere che la decisione di neutralizzare le sole domande contenute nei test certamente estranee alle materie oggetto di esame, non ha potuto determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”* (Consiglio di Stato, Sezione. VI, 18 settembre 2017, n. 4358). *“Può dunque affermarsi che la contestata neutralizzazione del quesito n. 44 mediante l’assegnazione del punto 1 alla relativa risposta a beneficio di tutti i concorrenti, è operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria”*. Appunto, un’operazione neutra.

ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO / RISPOSTA CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTELA IN TERMINI ARBITRARI ED IRRAGIONEVOLI POICHE’ LESIVO DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONES DEI CANDIDATI; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER AVER OPERATO CONTRA LEGEM.

Il motivo di impugnazione del provvedimento scaturisce da una circostanza accertata e che non necessita di ulteriori discussioni di merito: il mancato accesso dei ricorrenti alla prova successiva è stato causato esclusivamente dalla somministrazione di una prova preselettiva contenente un quesito sbagliato tale da falsarne il risultato finale.

La prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (5 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA; dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche, delle quali solo una doveva essere esatta, vale a dire 4 sbagliate e solo una corretta; sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall’art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l’assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

Senza voler ripetere in questa sede quanto sostenuto in occasione del precedente motivo di impugnazione, serve evidenziare che la somministrazione del quesito errato condiziona in maniera irreparabile la prova dei candidati che subiscono gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti pregiudicando la possibilità di avere n.0.5 punti che nella competizione in argomento hanno fatto la differenza; nel caso di specie, il ricorrente supera la prova in occasione della pubblicazione della prima graduatoria e non raggiunge per soli 0.5 punti il punteggio minimo determinante la nuova soglia utile al superamento della prova in occasione della pubblicazione della seconda graduatoria.

Nel caso di specie il quesito è stato riconosciuto da CINECA e dall’Università degli Studi di Foggia (che asseconda le valutazioni di CINECA e dispone per la rettifica) come scorretto per avere lo stesso due risposte corrette invece che una sola.

Detto dato permette ai ricorrenti di agire per contestare la scelta posta in essere nell’esercizio dell’autotutela, meglio ancora, l’arbitrarietà della scelta compiuta poiché tra le varie ritenute possibili quella posta in essere della rettifica/sostituzione della prima graduatoria oltre ad apparire illogica risulta anche contraria al Bando Concorsuale.

Sul punto preme essere assolutamente chiari per meglio rappresentare il motivo di

ricorso. Una volta terminata la prova preselettiva e valutati gli elaborati, l’Università degli Studi di Foggia pubblica la graduatoria dei candidati ammessi alla prova successiva (cfr. Allegato 4); detta graduatoria è l’unica rispettosa del Bando Concorsuale, ancora oggi, ed è facilmente sostenibile l’illegittimità della rettifica operata dalla resistente e della pubblicazione di una seconda graduatoria.

Il modus operandi dell’Università di Foggia trova un immediato riscontro negativo nel testo del Bando Concorsuale (A) oltre che nella Giurisprudenza del Consiglio di Stato (B).

(A) Il Bando Concorsuale non contempla la procedura di rettifica posta in essere dall’Università di Foggia in caso di sopravvenuta individuazione ed accettazione di quesito sbagliato; anzi, per arrivare subito al punto, il Bando Concorsuale non prevede proprio la possibilità di un quesito con due risposte corrette .. di più, lo esclude a priori “... Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta.” (cfr. Allegato 2). Detta esclusione consente di sostenere agli odierni ricorrenti che la decisione assunta dall’Università di Foggia non è *extra legem*, vale a dire posto in essere al di fuori della legge speciale, al limite della legittimità, piuttosto *contra legem* poiché in violazione del disposto normativo contenuto nella legge speciale. Avallando le indicazioni rimesse da CINECA e disponendo la impugnata rettifica, l’Università di Foggia ha assunto un provvedimento in aperta violazione del Bando Concorsuale. Tracciato l’iter amministrativo della procedura concorsuale non è dato intervenire sullo stesso – legittimamente – senza preventivamente agire sulla norma che dispone in merito; peraltro, il corto-circuito giuridico è totale in quanto non è dato intervenire – legittimamente – sul Bando allorquando la prova è stata già completata !! La contestazione rivolta all’Amministrazione Scolastica non si estende alla decisione di agire in autotutela, piuttosto alla scelta compiuta di porre in essere un’attività illegittima (quesito con due risposte corrette) e minare l’unico provvedimento legittimo rappresentato dalla prima graduatoria.

Una volta preso atto dell’eccezionalità dell’evento (riconoscimento di CINECA di quesito errato), l’Ateneo foggiano avrebbe dovuto agire nel rispetto del Bando

Concorsuale e del principio ormai radicato in materia concorsuale del *favor participationes* di cui non sono mancati esempi scorrendo le decisioni assunte sul punto da altri Atenei; per tutti, l'Università “Magna Grecia” di Catanzaro che ha agito in autotutela aggiungendo i “sopravvenuti” della seconda graduatoria piuttosto che rettificare la soglia minima e contrapporre i candidati della prima graduatoria a quelli della seconda ... *“Alla luce della 2° correzione ricevuta, la Commissione di percorso, riunitasi in data odierna, ha preso atto della nuova graduatoria della prova preselettiva della Scuola Secondaria di II grado, elaborata dal CINECA sulla base del ricalcolo. A tal fine, per non pretermettere le aspettative di quanti avevano conseguito il punteggio utile di 17.50 nella prima graduatoria, sono ammessi tutti i candidati che hanno conseguito il punteggio utile di 17.50 nella seconda graduatoria.”* (cfr Allegato 8 Screenshot della pagina Web del sito dell'Università “Magna Grecia” di Catanzaro).

(B) Nella stessa direzione la lettura della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n.158 del 05.01.2021 di conferma della sentenza di primo grado del TAR Lazio *“Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata - ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente. A seguito della attribuzione del relativo punteggio per la correttezza della risposta fornita al quesito n. 28 (1 punto), la ricorrente (che aveva ottenuto punti 20,50) raggiungeva punti 21,50, superando la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova successiva, e poteva sostenere l'esame orale che superava con esito positivo, tanto da essere utilmente collocata in graduatoria e assunta con riserva circa l'esito del presente appello (cfr. determina n. 306 del 28 giugno 2019, depositata dall'INPS in giudizio il 12 luglio 2019)”. Allorquando l'Amministrazione registra l'errore nella formulazione del quesito al candidato deve procedere si con il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ma il candidato, come nel caso trattato dai Giudici di Palazzo Spada, si aggiunge agli altri partecipanti senza pregiudicarne alcuno. *“Secondo il Giudice d'Appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dalla parte ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero,**

giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata” (cfr. recentissima TAR Lazio – Sezione Terza Quater n.2460/2022 reg.prov.coll. del 02.03.2022 n.7891/2021reg.ric.)

I motivi di ricorso hanno spiegato le ragioni dei ricorrenti ma soprattutto hanno dato conto “oggettivamente” che i modi di uso del potere azionato in autotutela dall’Università di Foggia oltre che non trovare alcun conforto nel Bando Concorsuale, tra le ipotesi esperibili è l’unico che deprime il principio del *favor participationes* in quanto è l’unico che determina una *deminutio* dei partecipanti alla prova scritta … per un errore che in alcun modo può essere imputato – nemmeno in minima parte – ai ricorrenti / partecipanti alla selezione.

DOMANDA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce la partecipazione alle successive “prove” **che dovranno svolgersi, mercoledì prossimo, 26 luglio 2023.**

Nei prossimi giorni (proprio mentre il ricorso viene redatto) le strutture dell’Università disporranno in merito all’organizzazione degli spazi fisici per lo svolgimento delle prove scritte per i candidati che hanno superato la prima prova.

Si consideri che l’eventuale ammissione alle prove scritte in una sessione suppletiva non potrebbe comunque sanare il pregiudizio sofferto dai ricorrenti, in quanto questi ultimi proprio perché esclusi non potrebbe ovviamente incidere sull’organizzazione dei corsi di specializzazione che hanno delle tempistiche molto strette e sono programmati tendenzialmente nei fine settimana stante la cronica carenza di aule. In tal senso, non sono certo mancati casi / precedenti di ammissione con riserva a mezzo di Decreto Cautelare Monocratico anche di codesto Tribunale Amministrativo.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l’ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture universitarie di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta

cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravi di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata al conseguimento di un titolo di specializzazione, all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora i ricorrenti - nelle more del giudizio - fossero ammessi - sia pure con riserva - a sostenere le prove scritte e orali. Anzi, preme evidenziare che per come il Bando concorsuale prescrive il superamento della prova scritta, vale a dire il raggiungimento della votazione di 21 punti, i ricorrenti non sottraggono alcuna disponibilità di posti agli altri candidati ma meritocraticamente farebbero valere semplicemente la loro preparazione.

Si chiede, pertanto, che Codesto Onorevolissimo Presidente del Collegio, valutata la ricorrenza dei presupposti di legge, disponga l'ammissione in via cautelare degli odierni ricorrenti allo svolgimento della prova scritta che si svolgerà in data 26/7/2023 ovvero che, in caso di rigetto della stessa, voglia disporre la sollecita fissazione della discussione del presente ricorso IN CAMERA DI CONSIGLIO.

ISTANZA DI TERMINI DIMIDATI

Per le motivazioni di cui innanzi inerenti all'irreversibilità del pregiudizio paventato dagli odierni ricorrenti si chiede che i termini processuali siano dimidiati.

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, gli odierni ricorrenti, come rappresenti e difesi,

RICORRONO

all'Onorevole Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

preliminarmente, in via cautelare, previa sospensione degli atti impugnati, voglia disporre favorevolmente in merito all'ammissione alla prova scritta e pratica; in tal senso preme significare – come esposto nella domanda di sospensione cautelare rivolta al Collegio – la prossimità della data per il prosieguo della prova scritta, mercoledì prossimo 26 luglio 2023 dunque esiste una prima scadenza immediata alla svolgimento delle prove e ricorrono tutte le condizioni per la concessione di opportuna misura monocratica cautelare interinale e per l'effetto voglia disporre immediatamente con Decreto Cautelare “ammissione con riserva” alla prova scritta degli odierni ricorrenti ovvero in subordine disporre la sollecita fissazione della discussione della domanda cautelare in camera di consiglio **sospendendo** l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di includere parte ricorrente nella lista degli ammessi a sostenere la prova scritta all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive stante la palese illegittimità del provvedimento impugnato.

Con ogni conseguenza di legge in termini di condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

nel merito, dichiarare illegittimo e quindi annullare, i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge in termini di condanna dell'amministrazione resistente convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che presenti nella seconda graduatoria impugnata) nonché della non agevole individuazione degli stessi stante l'anonimizzazione dell'elenco graduato, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Foggia, nella pagina “Atti di notifica” dedicata da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Allegati:

- 1) Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del Concorso TFA Sostegno VIII Ciclo: graduatoria denominata “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023 (provvedimento impugnato, il primo pubblicato con modalità anonima ed il secondo con indicazione della matricola);
- 2) Bando Concorsuale UNI_FG – Prot.n. 0029543 -III/4 del 08/06/2023 – Decreto del Rettore n.175/2023;
- 3) Documento di riscontro immatricolazione con numero di matricola; allegato collazionato in rigoroso ordine alfabetico;
- 4) Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del Concorso TFA Sostegno VIII Ciclo: prima graduatoria denominata “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0034277 -I/7 del 10/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1438/2023;
- 5) Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30.05.2023, n. 694, protocollo KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R. 000064. 30-05-2023;
- 6) Screenshot della pagina Web del sito istituzionale dell’Università di Foggia;
- 7) Corrispondenza PEC Studio Legale Avv. Di Iorio; allegato collazionato in rigoroso ordine alfabetico;
- 8) Screenshot della pagina Web del sito istituzionale dell’Università di Catanzaro;
- 9) Screenshot della pagina Web del sito istituzionale dell’Università di Enna;

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €.650,00 trattandosi di processo per controversie di accesso alla procedura concorsuale.

Pescara / Taranto, li 23.07.2023

Avv. Marcello Angelo Di Iorio

Avv. Anna Chiara Vimborsati

Firmato digitalmente da: Di
Iorio Marcello Angelo
Data: 25/07/2023 18:40:01